

1.2. Riaccertamento ordinario ai sensi del DPR 97/2003:

il riaccertamento ordinario dei residui, tenuto conto del vigente Regolamento di Amministrazione e di Contabilità (DPR 97/2003), secondo il quale l'entrata è accertata sulla base di idonea documentazione e la spesa è impegnata a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate o stabilite dalla legge, è normalmente ed essenzialmente finalizzato a valutare le ragioni per il mantenimento in bilancio delle somme o per la radiazione delle stesse.

Una prima ricognizione dei residui, finalizzata a quanto sopra, è stata effettuata in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015, mentre una seconda ricognizione, più puntuale, è stata effettuata con la predisposizione del rendiconto per l'esercizio 2014.

1.3. Rideterminazione del risultato di amministrazione ai sensi del DPR 97/2003:

Il presunto avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2014 da applicare all'esercizio 2015 è stato determinato come da [Tabella Allegato A\)](#)

1.4. Riaccertamento straordinario dei residui ai fini della sperimentazione:

E' stata eseguita una prima ipotesi di riaccertamento straordinario dei residui confluita nella tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2014 allegata al bilancio di previsione 2015 sperimentale.

L'operazione sopra indicata ha determinato la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato originato dalla previsione di cancellazione di residui passivi per somme che presumibilmente non sarebbero andate a scadenza alla fine dell'anno 2014.

Dopo la chiusura dell'esercizio 2014 è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art.7 del Decreto 1° ottobre 2013, recepito nella variazione di bilancio n.1/2015.

1.5. Eventuale calcolo del fondo pluriennale vincolato:

Come sopra indicato il fondo pluriennale vincolato è stato determinato secondo una ipotesi di massima di riaccertamento straordinario dei residui, per l'avvio delle attività concernenti la elaborazione del preventivo 2015 sperimentale.

Nel fondo sono confluite, altresì, alcune somme già stanziare in conto capitale nel bilancio preventivo 2015 elaborato ai sensi del DPR 97/2003 (approvato dal Comitato Portuale in data 17 dicembre 2014) per le quali, con l'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, la scadenza è stata prevista in esercizi successivi il 2015.

La nuova voce "Fondo pluriennale vincolato" pur rappresentando, sicuramente, un importante e valido strumento che consente di avere contezza della dinamica di intervento dell'Ente, della tempestività di impiego delle risorse (in particolare di quelle destinate agli investimenti), ha fatto emergere, però, nel corso della gestione, non poche difficoltà operative.

Infatti, se allocare nel fondo le previsioni relative alle spese per le quali non era ipotizzabile la scadenza nell'anno, sembrava aver fornito, in sede di prima applicazione e a differenza di quanto emergeva negli esercizi precedenti la sperimentazione, elementi di chiarezza sulle dinamiche programmatiche ed operative dell'Ente, già nel corso della gestione e successivamente per la elaborazione del preventivo 2016-2018, nonché per il rendiconto 2015, tali benefici sembrerebbe siano venuti meno e ciò per le particolari articolazioni e movimentazioni cui il fondo è soggetto nell'arco temporale di realizzazione dei programmi e che ne rendono complessa la lettura (fra le varie cose, per una corretta gestione, è necessario che ciascun impegno venga "marcato" in maniera univoca a seconda dell'eventuale inerenza al fondo vincolato o ai vincoli apposti nell'avanzo, o altro, con inevitabili e onerose connesse procedure contabili).

Per il calcolo della voce in esame si è tenuto conto, in sede previsionale, della ipotetica scadenza delle obbligazioni assunte e/o presumibilmente da assumere in ciascun triennio interessato. Le somme che, secondo il programma tecnico/finanziario, sono previste a scadenza risultano allocate nella pertinente voce di spesa (e, se provenienti dal riaccertamento straordinario dei residui, risultano valorizzate anche nella colonna “di cui fondo pluriennale vincolato”), mentre, quelle che riguardano spese programmate nell’anno di riferimento, ma per le quali la scadenza è prevista oltre l’esercizio, risultano allocate nella pertinente voce di spesa “Fondi pluriennali vincolati”.

Le somme vincolate per le quali non risulta ancora la relativa programmazione di spesa, sono evidenziate, invece, nell’avanzo di amministrazione.

Per ciascuna spesa (in particolare per quelle di investimento, è calcolato il relativo fondo, ed è eseguita, tenuto conto del cronoprogramma tecnico/finanziario, la previsione di svincolo nel triennio interessato: la maggiore difficoltà è emersa in questa sede, in quanto risulta molto complesso stimare, per ciascun esercizio, la consistenza iniziale, lo svincolo in relazione alle obbligazioni che potrebbero andare a scadenza e la costituzione per nuove previsioni. Dall’esperienza fin qui maturata e da quanto emerso in occasione delle approvazioni dei bilanci da parte degli Organi competenti, sembrerebbe che tali documenti siano di difficile lettura rispetto al passato a causa dello spaccettamento delle previsioni che devono essere formulate con riferimento alla scadenza piuttosto che all’assunzione dell’obbligazione.

Si coglie l’occasione per chiedere, cortesemente, di far conoscere l’esatta interpretazione del principio relativo alla costituzione del FPV, ovvero se le obbligazioni con scadenza successiva al primo esercizio del bilancio pluriennale possano/debbero essere tutte accantonate nel FPV del primo esercizio del bilancio triennale, senza prevederne, da subito, le movimentazioni nel triennio, come invece, ha effettuato questo Ente e come sopra indicato.

Si conferma quanto rappresentato già con la relazione al bilancio di previsione 2016-2018 e con la relazione al rendiconto 2015, ovvero che una puntuale programmazione finanziaria, supportata da una puntuale programmazione tecnica, può essere soddisfatta anche mediante l’utilizzo dei soli vincoli nell’avanzo di amministrazione secondo il DPR 97/2003, oltre che attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato di cui al Decreto 1° ottobre 2013.

L’Autorità Portuale di Ancona, ha messo in atto tutte le possibili azioni per attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto 1° ottobre 2013 concernente la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria, ovviamente con tutti i limiti e con tutte le difficoltà che possono emergere in sede di prima applicazione di nuove norme. Le attività e le procedure (anche informatiche) sono in continua evoluzione al fine di meglio rispondere alle esigenze della sperimentazione.

1.6. Rideterminazione del risultato di amministrazione ai sensi della sperimentazione:

A seguito delle prime attività intraprese per l’avvio della sperimentazione, di cui ai punti 1.4 e 1.5, è stato rideterminato il risultato di amministrazione presunto alla fine dell’esercizio 2014, di cui alla **Tabella Allegato B)**

Dal raffronto dei dati concernenti il presunto avanzo di amministrazione a fine 2014, determinato secondo i due differenti principi, emerge:

- che la ipotizzata cancellazione dei residui passivi con accantonamento della relativa somma nel fondo pluriennale vincolato non crea differenza tra l’avanzo presunto di cui alla Tabella Allegato A) e l’avanzo presunto di cui alla Tabella Allegato B), determinato

secondo i due differenti principi, in quanto nella prima, l'importo oggetto di riaccertamento risulta fra i residui passivi, mentre nella seconda risulta accantonata a fondo.

1.7. Riclassifica dei nuovi valori negli schemi della sperimentazione:

Secondo le disposizioni contenute nel Decreto 1° ottobre 2013 (sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria "potenziata"), oltre ad adottare il nuovo Piano dei Conti Integrato, si è proceduto con la classificazione del bilancio per missioni e programmi facendo riferimento alle missioni e ai programmi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - edizione novembre 2014 – per la classificazione nella legge di bilancio dello Stato per il triennio 2015-2017. E' stato predisposto, altresì, l'Allegato 6 "Prospetto Riepilogativo delle spese per missioni e programmi" seppur previsto, dal Decreto 1° ottobre 2013, per le sole amministrazioni non in sperimentazione.

- Ai sensi dell'art.3 "Modalità applicative della sperimentazione", comma 2, le disposizioni concernenti la sperimentazione sono "applicate in via esclusiva" in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente riguardo al principio contabile applicato della competenza finanziaria, mentre, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo art.3, con riferimento ai soli schemi di bilancio, la sperimentazione è effettuata "in parallelo".
- Sono state istituite e valorizzate le voci "Fondo vincolato pluriennale" e "Fondo svalutazione crediti", secondo le indicazioni contenute nel citato Decreto 1° ottobre 2013 e negli allegati al medesimo, n.1 "Principio della competenza finanziaria" e n.2 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria"
- E' stato elaborato, altresì, il bilancio di previsione pluriennale (ora autorizzatorio) di cui all'allegato n.5 al medesimo Decreto 1° ottobre 2013.
- Nella riformulazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, non è stato possibile (in relazione al limitato arco temporale concesso per la riformulazione del bilancio e al particolare contenuto di tale documento che comporta una modifica nella metodologia di programmazione tecnico/finanziaria e che coinvolge tutti gli uffici dell'Ente) presentare il cronoprogramma o piano finanziario dei pagamenti previsto dall'art.5 del Decreto 1° ottobre 2013. In realtà per la riformulazione del bilancio, un'ipotesi di piano finanziario è stata eseguita attraverso informazioni fornite dai competenti uffici (seppur non confluita in apposito documento), in quanto, soprattutto per le spese in conto capitale, rappresenta strumento indispensabile per l'attuazione della contabilità finanziaria potenziata.

Tale documento risulta, invece, predisposto durante il primo esercizio di sperimentazione ed in particolare per la predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018.

- Non è stato presentato, inoltre, il "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" previsto dal medesimo art.5, punto 2, lettera a), punto 7, del Decreto 1° ottobre 2013, soprattutto per la difficoltà di individuare le tipologie di indicatori più idonee a rappresentare i programmi delle Autorità Portuali. L'art.19, punto 4, del D. Lgs.91/2011, prevede che, "al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400".

L'Amministrazione vigilante, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n.4423 del 15.2.2016, inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – ha fatto richiesta di parere al riguardo.

Questa Autorità Portuale inserisce, comunque, già, nei propri rendiconti alcuni indici di bilancio riguardanti, in particolare, la gestione finanziaria dell'Ente.

1.8. Tabella di sintesi

Tabella allegato C)

2. PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO 1° OTTOBRE 2013 EMERSE NEL CORSO DELLA GESTIONE:

2.1. In contabilità finanziaria

- L'adozione del Piano dei Conti Integrato, estremamente più dettagliato rispetto al Piano dei Conti del DPR 97/2003, ha comportato una complessa riclassificazione delle voci di bilancio e, in relazione al maggior dettaglio con il quale le entrate e le spese vanno esposte (ora per natura e non più per finalità) risulta un po' più difficoltoso effettuare adeguate e capillari previsioni di bilancio.
- La rappresentazione della spesa per missioni e programmi comporta, inevitabilmente, un rilevante numero di maggiori registrazioni rispetto alla preesistente contabilizzazione.
- La contabilizzazione nella contabilità finanziaria dell'Iva sulle attività commerciali, in un con la rispettiva voce di entrata e di spesa e con la sola rilevazione fra le entrate correnti dell'eventuale Iva a credito e fra le uscite correnti dell'eventuale Iva a debito, ha comportato l'adozione di una serie complessa di attività (sia sul piano operativo che in quello gestionale informatico). L'imputazione fra le partite di giro, dell'Iva rilevante sulle gestioni commerciali, consentiva di effettuare, in maniera più agevole, i dovuti controlli periodici e annuali tra la contabilità finanziaria e l'apposita contabilità separata tenuta secondo le norme fiscali: con l'applicazione del nuovo principio contabile, si è resa necessaria una modifica nell'operatività degli uffici (coadiuvata da adeguamento del software di contabilità) a garanzia di una corretta contabilizzazione delle operazioni che hanno riflessi fiscali e che ha consentito l'esecuzione dei controlli sopra indicati.

Il nuovo principio contabile ha fatto emergere, inoltre, alcune perplessità con riguardo alla registrazione nella contabilità finanziaria delle fatture ancora da ricevere e/o da emettere alla fine dell'esercizio riferite a operazioni con Iva fiscalmente rilevante: poiché l'importo di tale Iva, andrebbe sommata, in finanziaria, alla voce di spesa e/o alla voce di entrata, ma non potrebbe essere contabilizzata in economica quale credito e/o debito verso l'Erario in mancanza del relativo documento fiscale, si è ritenuto di contabilizzare come di seguito:

Esercizio in chiusura

Contabilità finanziaria

Impegno e/o accertamento del solo importo corrispondente all'imponibile

Contabilità economico/patrimoniale

Rilevazione del costo e/o del ricavo corrispondente all'imponibile

Esercizio successivo

Contabilità finanziaria

Impegno e/o accertamento, nella voce di spesa e/o di entrata, dell'importo corrispondente all'Iva fatturata

Contabilità economico/patrimoniale

Rilevazione del credito e/o del debito verso l'Erario supportata dal documento fiscale ricevuto e/o emesso

Perplessità: nella finanziaria la spesa e/o l'entrata, per la parte corrispondente all'Iva fiscalmente rilevante, viene registrata in esercizio successivo, contrariamente a quanto continua ad essere effettuato per le partite con Iva **non** fiscalmente rilevanti.

L'introduzione del nuovo principio secondo il quale, in contabilità finanziaria, le spese vanno registrate al lordo dell'Iva sulle gestioni commerciali, fiscalmente rilevante, comporta inevitabilmente il superamento dei limiti di spesa imposti dalle norme di finanza pubblica, con una conseguente contrazione della capacità di spesa, dal momento che il dato storico sul quale è stato determinato il limite non comprendeva l'eventuale Iva rilevante ai fini fiscali perché contabilizzata fra le partite di giro. Anche in relazione a tale problematica, è stata attivata una laboriosa e particolare operatività al fine di rendere conto dell'Iva (detraibile) contabilizzata in uno con la voce di spesa e che può incidere sull'eventuale mancato rispetto dei tetti di spesa e, successivamente, mediante particolari query vengono estrapolate le somme relative all'Iva detraibile contabilizzata nella pertinente voce di spesa.

- Diversa modalità di contabilizzazione del TFR per il personale dipendente (voce ora prevista fra le spese correnti e non più fra le spese in conto capitale).

Permane il dubbio su quale partita debba essere spesa in parte corrente. L'interpretazione data da questa Autorità Portuale è la seguente:

- impegno di parte corrente (costo in contabilità economica) delle somme da pagare nell'anno per TFR (a qualsiasi titolo, ovvero per anticipi al personale, per versamento ai fondi complementari di previdenza, per cessazioni rapporti) nei limiti dell'importo annuo da contabilizzare quale costo nel conto economico
- registrazione nella sola contabilità economica (con relativo accantonamento a fondo) del costo eccedente l'importo già speso in contabilità finanziaria fino alla concorrenza della quota annua
- impegno nella contabilità finanziaria, di parte corrente, della quota da erogare qualora l'importo ecceda l'onere annuale, con corrispondente scrittura patrimoniale per il prelevamento dal fondo (nel conto economico non viene rilevato alcun costo perché già registrato in occasione dell'accantonamento)
- vincolo nell'avanzo di amministrazione della quota di TFR accantonata e iscritta nello stato patrimoniale

L'alternativa potrebbe consistere nella registrazione fra le spese correnti anche del TFR da accantonare (il cui pagamento potrebbe avvenire a lungo termine), ma ciò comporterebbe il mantenimento di residui di parte corrente che, invece, per loro natura andrebbero smaltiti velocemente.

Il metodo adottato da questa Autorità Portuale, per la contabilizzazione della voce in esame, dovrebbe soddisfare le esigenze dettate dai nuovi principi senza inficiarne la giusta collocazione nei vari moduli, ovvero sia nella contabilità finanziaria e sia nella contabilità economico/patrimoniale.

- La nuova voce "Fondo svalutazione crediti" allocata fra le spese correnti, rappresenta sicuramente uno strumento rafforzativo del principio di prudenza del bilancio, ma si nutrono alcune perplessità con riguardo al metodo di calcolo previsto per la determinazione dell'ammontare del fondo: ne deriva, infatti, un importo rilevante da stanziare fra le uscite. Poiché (quanto meno per la realtà di Ancona) la somma calcolata secondo le indicazioni sembrerebbe sovrastimata in rapporto ai reali rischi di perdite su

crediti e, tenuto conto che in tale maniera vengono sottratte dalla gestione finanziaria importanti risorse, potrebbe essere interessante verificare i riflessi di tale metodologia su altre realtà pubbliche per l'adozione, se ritenuto, di eventuali modifiche.

- Si nutrono dubbi di interpretazione su alcuni prospetti di bilancio; di seguito, l'operato di questa Autorità Portuale:

PREVENTIVO

parte entrate

- **nella colonna "di cui quota non ricorrente"** (competenza e cassa):
sono indicati gli importi relativi ad entrate che non riguardano l'attività tipica dell'Ente e che possono essere realizzate solo in presenza di particolari situazioni e entro un arco temporale circoscritto (esempio contributi per progetti comunitari, indennizzi assicurativi)
Permane il dubbio riguardo ad una entrata relativa ad un contributo statale (compensativo di canone demaniale) che questa Autorità Portuale registrerà in bilancio fino all'esercizio 2021: tale posta al momento non è stata indicata nella colonna esaminata in quanto pur protraendosi in un arco temporale ampio (2001-2021) costituisce un'entrata non ordinaria.

parte spese

- **colonna "di cui FPV":**
 - a) in tale colonna, in corrispondenza della voce di spesa interessata, sono inseriti gli importi provenienti dal riaccertamento straordinario dei residui
 - b) in tale colonna, in corrispondenza della voce di spesa denominata "Fondi pluriennali vincolati", sono inseriti gli importi ancora accantonati nel fondo (per presunta scadenza oltre l'esercizio), sia provenienti dal riaccertamento straordinario dei residui sia provenienti da spese programmate nell'anno
- **colonna "di cui già impegnate":**
sono indicati gli importi, non finanziati dal fondo, per obbligazioni perfezionate in esercizi precedenti con scadenza nelle annualità cui si riferisce il bilancio triennale

CONSUNTIVO

parte spese

- **colonna "fondo pluriennale vincolato":**
vi sono state allocate le somme relative ad obbligazioni giuridiche perfezionate la cui scadenza è prevista oltre l'esercizio cui il rendiconto è riferito
- **colonna "residui passivi da esercizi precedenti":**
la colonna desunta dallo schema allegato al Decreto 1° ottobre 2013, indica gli importi da prendere a riferimento, ovvero (EP-RS-PR-RIACC.STRAORDINARIO): poiché in tal modo potrebbe rimanere escluso l'importo dei residui eliminati con il riaccertamento ordinario, si è ritenuto di modificare la formula contenuta nella predetta colonna in (EP-RS-PR-RIACC) intendo per RIACC sia il riaccertamento ordinario che quello straordinario

Non è ben chiaro dove debbano confluire le somme relative ad accertamenti e ad impegni pluriennali di durata superiore al triennio, ovvero se debbano confluire, quale importo residuale, nell'ultimo esercizio del bilancio triennale, oppure se debba essere istituita ulteriore apposita colonna dove far confluire le somme relative agli esercizi successivi al triennio.

2.2. In contabilità economico-patrimoniale

- Si rinvia a quanto rappresentato per la contabilizzazione dell'Iva rilevante sulle gestioni commerciali
- Inquadramento economico del trattamento accessorio premiante per il personale dipendente liquidato nell'esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce, le cui spese vanno stanziare e impegnate nell'esercizio successivo a quello cui la premialità si riferisce: tale principio è stato applicato, per la prima volta, con il rendiconto 2015. In calce all'avanzo di amministrazione al 31.12.2015, risulta annotato apposito vincolo di bilancio.

L'attuazione di tale disposizione ha fatto emergere dubbi interpretativi con riguardo alla manifestazione economica, sia in contabilità integrata (finanziaria/economica/patrimoniale), sia e soprattutto in quella separata (tenuta ai fini fiscali) per la parte del premio attinente all'attività commerciale.

Non è ben chiaro quale debba essere il periodo d'imposta in cui far confluire tale costo, ovvero, se tutto nell'esercizio individuato dalla competenza finanziaria potenziata o se in esercizi diversi (in finanziaria secondo la potenziata e in economica secondo la "normale" competenza), con conseguente disallineamento dei dati. E' da tenere conto, inoltre, che al fine di poter operare la prevista deduzione ai fini fiscali, il costo deve risultare nel conto economico del pertinente periodo di imposta e, quindi, per la fattispecie in esame, nell'anno in cui il premio matura.

In relazione a quanto sopra, si avrebbe la manifestazione economica prima e la manifestazione finanziaria dopo, ma ciò, oltre a creare un disallineamento dei dati (e ammesso che si possa fare), sembrerebbe non coerente per un Ente in contabilità finanziaria, in quanto la manifestazione finanziaria, di natura autorizzatoria, risulterebbe successiva a quella economica.

3. ADEMPIMENTI SVOLTI RELATIVAMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Con il bilancio di previsione 2016 sono stati redatti i documenti previsti dal decreto 1° ottobre 2013, ovvero:

- il DUP (Documento Unico di Programmazione) con allegato il Programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018
- il cronoprogramma tecnico/finanziario dei lavori
- la nota illustrativa
- il preventivo finanziario annuale (decisionale e gestionale), con esposizione delle voci sia nell'articolazione per IV livello sia nell'articolazione per V livello. Come già sopra precisato, al fine di far fronte a necessità di raccordo/verifica/rendicontazione ecc., le voci di entrata e di spesa sono più dettagliatamente classificate in ulteriori VI livello (ad uso gestionale)

- il preventivo finanziario pluriennale autorizzatorio
- il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
- l'allegato 6 al decreto 1° ottobre 2013 (seppur non dovuto per le Amministrazioni in sperimentazione)
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Per il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio si rinvia a quanto indicato al precedente punto 1.7.

- Sono stati redatti, inoltre, secondo le disposizioni relative alla sperimentazione, gli schemi di bilancio previsti dal DPR 97/2003 e dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità.
- Nel preventivo finanziario gestionale redatto secondo lo schema del DPR 97/2003, denominato "Preventivo Gestionale secondo la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.27/2015", risulta il raccordo effettuato tra i preesistenti capitoli di bilancio e le voci del nuovo Piano dei Conti Integrato.

Il raffronto delle attività svolte per la elaborazione dei due bilanci di previsione sperimentali (2015 e 2016) evidenzia un'attività più completa per l'annualità 2016, in particolare per la predisposizione del cronoprogramma tecnico/finanziario dei lavori che ha consentito una più puntuale programmazione, nonché una più dettagliata determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

4. OSSERVAZIONI GENERALI SULLA APPLICAZIONE DEL DECRETO 1° OTTOBRE 2013 EMERSE IN SEDE DI REDAZIONE DEL RENDICONTO 2015, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DOCUMENTI:

4.1. Finanziari

- E' stato effettuato un riaccertamento ordinario dei residui più approfondito rispetto al passato, finalizzato, oltre che alla verifica delle ragioni per il mantenimento in bilancio delle somme, anche, ed in particolare, alla verifica della scadenza dell'obbligazione al fine di indentificare le somme da far confluire nella nuova voce "Fondo Pluriennale Vincolato"
- Sono emerse maggiori ed onerose attività connesse alla verifica dei tetti di spesa, tenuto conto della contabilizzazione delle spese connesse alle attività commerciali, al lordo dell'Iva seppur fiscalmente rilevante
- Sono emerse maggiori ed onerose attività, per le motivazioni di cui al punto precedente, connesse al raccordo dei costi, dei ricavi e della relativa Iva, risultanti in contabilità finanziaria, nella contabilità economica (cosiddetta "complessiva" di tutte le attività svolte dall'Ente) e nella contabilità economica separata

4.2. Economico-patrimoniali

- E' stato necessario (per le varie attività di raccordo e di controllo), conseguentemente all'applicazione del nuovo principio contabile riguardante l'Iva, istituire ulteriori voci di VI livello per l'Iva a credito o a debito, attraverso le quali è possibile estrapolare l'importo dell'Iva relativa alle partite correnti al fine di individuare le somme relative alle voci di ricavo/costo corrispondenti a entrate/uscite correnti
- E' stata effettuata una riclassificazione delle voci, oltre che per l'adozione del Piano dei Conti Integrato, anche per la compilazione del conto economico e dello stato

patrimoniale i cui prospetti risultano articolati in maniera differente rispetto ai preesistenti

Notevole difficoltà è emersa, in particolare, per la riclassificazione delle voci costituenti i saldi di apertura dello stato patrimoniale, soprattutto per le immobilizzazioni, e ciò per la difficoltà di risalire al dettaglio del dato storico.

E' allegata la tabella D)



E' indubbio che l'applicazione del Decreto 1° ottobre 2013 implica un necessario e continuo lavoro di approfondimento in considerazione dei riflessi che le relative disposizioni hanno anche su particolari aspetti amministrativo/contabili e fiscali.

L'Autorità Portuale di Ancona, nel periodo di sperimentazione, ha messo in atto tutte le possibili azioni per attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto 1° ottobre 2013, ovviamente con tutti i limiti e con tutte le difficoltà che possono emergere in sede di prima applicazione di nuove norme, come quelle in esame, di così ampia portata. Le attività e le procedure (anche informatiche) sono tuttora in continua evoluzione al fine di meglio rispondere alle esigenze della sperimentazione.

Si conferma quanto rappresentato già con la relazione al bilancio di previsione 2016-2018 e con la relazione al rendiconto 2015, ovvero che una puntuale programmazione finanziaria, supportata da una altrettanto precisa programmazione tecnica, può essere soddisfatta anche mediante l'utilizzo dei soli vincoli nell'avanzo di amministrazione secondo il DPR 97/2003.

D'altro canto, non sono pochi, né trascurabili, gli aspetti positivi emersi con l'attuazione delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile delle Pubbliche Amministrazioni, quali quelli conseguenti all'adozione del Piano dei Conti Integrato, che consente, tra l'altro una diretta e veloce correlazione tra le voci finanziarie ed economico/patrimoniali, e una conoscenza capillare della natura delle entrate e delle spese, la cui finalità viene comunque garantita dagli altri strumenti introdotti quali la classificazione del bilancio per missioni e programmi.

La programmazione tecnico/finanziaria, con la predisposizione del cronoprogramma delle spese (strumento indispensabile per l'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata), risulta essere un ulteriore elemento positivo emerso durante la sperimentazione, che ha comportato un coinvolgimento dell'intera struttura, creando sinergie fra i vari settori, dando contezza del coinvolgimento e della rilevanza di ciascuno di essi in un processo determinante, quale quello programmatorio, sia sul piano operativo che su quello finanziario. L'introduzione del bilancio triennale "autorizzatorio", inoltre, consente di avere una visione più ampia, completa ed immediata, già in sede di programmazione, della dinamicità e della tempestività di intervento dell'Ente, in particolare per le spese pluriennali relative agli investimenti.

Il referente per la sperimentazione
Marisa Bontempì
(Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
dell'Autorità Portuale di Ancona)

ALLEGATO A

NOTA:

Abbiamo evidenziato, in corsivo su fondo grigio, la riga “Composizione del risultato.....” perché ci sembra non presente nello schema di cui al DPR 97/2003, il quale chiede i dati relativi alla previsione di utilizzo del risultato di fine anno (come determinato nella prima parte della tabella) nel corso dell’esercizio successivo e non quelli relativi alla composizione del risultato.

Nella tabella che segue (Allegato A) è indicata, pertanto, la previsione di utilizzo, nel corso dell’esercizio 2015, dell’avanzo presunto al 31.12.2014, come riportato nel bilancio di previsione per l’esercizio 2015 redatto ai sensi del DPR 97/2003.

| LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | | | |
|--|--|--|-------------------|
| | | | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio | | | 105.729.948,98 |
| RESIDUI ATTIVI | | | (+) 33.853.712,90 |
| RESIDUI PASSIVI | | | (-) 93.806.247,85 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | | | (=) 45.777.414,03 |
| Entrate già accertate nell'esercizio | | | (+) 8.527.175,53 |
| Uscite già impegnate nell'esercizio | | | (-) 9.425.864,94 |
| Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio | | | (+/-) 2.618,96 |
| Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio | | | (+/-) 5.339,50 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO | | | (=) 44.881.445,16 |
| Entrate presunte per il restante periodo | | | (+) 5.725.997,47 |
| Uscite presunte per il restante periodo | | | (-) 6.805.145,06 |
| Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo | | | (+/-) 0,00 |
| Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo | | | (+/-) 0,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2014 da applicare al bilancio dell'anno 2015 | | | (=) 43.802.297,57 |

| <i>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:</i> | | | |
|--|--|--|----------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista: | | | |
| Parte vincolata: | | | 0,00 |
| | al trattamento di fine rapporto | | 920.830,00 |
| | ai fondi per rischi ed oneri e altro | | 3.386.407,00 |
| | a investimenti | | 7.911.630,00 |
| | Totale parte vincolata | | 12.218.867,00 |
| Parte disponibile: | | | 31.583.430,57 |
| | Destinata agli investimenti 2015 | | 29.256.627,00 |
| | Parte di cui non si prevede l'utilizzo | | 2.326.803,57 |
| | Totale parte disponibile | | 31.583.430,57 |
| TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | 43.802.297,57 |

ALLEGATO B

NOTA:

Abbiamo evidenziato, in corsivo su fondo grigio, la riga “L'utilizzazione dell'avanzo.....” perché ci sembra non presente nello schema di cui al Decreto 1° ottobre 2013, il quale chiede i dati relativi alla composizione dell'avanzo presunto alla fine dell'anno (come determinato nella prima parte della tabella) e non l'utilizzo dello stesso nel corso dell'esercizio successivo.

Nella tabella che segue (Allegato B) è indicata, pertanto, la composizione dell'avanzo presunto alla fine dell'esercizio 2014, come riportato nel bilancio di previsione per l'esercizio 2015 redatto ai sensi del Decreto 1° ottobre 2013 concernente la sperimentazione.

| LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | | | |
|--|------------|--|----------------------|
| | | | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio | | | 105.729.948,98 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | | 33.853.712,90 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | | 93.806.247,85 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | (=) | | 45.777.414,03 |
| | | | |
| Entrate già accertate nell'esercizio | (+) | | 8.527.175,53 |
| Uscite già impegnate nell'esercizio | (-) | | 9.425.864,94 |
| Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio | (+/-) | | 2.618,96 |
| Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio | (+/-) | | 5.339,50 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO | (=) | | 44.881.445,16 |
| Entrate presunte per il restante periodo | (+) | | 5.725.997,47 |
| Uscite presunte per il restante periodo | (-) | | 6.805.145,06 |
| Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo | (+/-) | | 0,00 |
| Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo | (+/-) | | 53.856.098,22 |
| Fondo pluriennale vincolato (se costituito) | (-) | | 53.856.098,22 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2014 da applicare al bilancio dell'anno 2015 | (=) | | 43.802.297,57 |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014: | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------------------|
| <i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N risulta così prevista:</i> | | | |
| Parte vincolata: | | | |
| | al trattamento di fine rapporto | | 843.155,00 |
| | ai fondi per rischi ed oneri e altro | | 3.056.407,97 |
| | ad investimenti | | 28.257.180,06 |
| | Totale parte vincolata | | 32.156.743,03 |
| Parte disponibile: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | Totale parte disponibile | | 11.645.554,54 |
| | | | |
| TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | 43.802.297,57 |

ALLEGATO C

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

| Posizione finanziaria | Descrizione | ANNO IMP. | DATA IMP. | NUMERO IMP. | Residuo 01/01 es. precedente 1.1.2014 ??? | RIACCERTAMENTO ORDINARIO | | | Residuo al 31/12/ es. precedente 31.12.2014 ??? | RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | Variazione residuo | Di cui cancellato in via definitiva | Di cui avanzo di amministrazione vincolato | | Variazione straordinaria residuo | Residuo all' 1/01/anno di riferimento del bilancio 1.1.2015 ??? | Reimputazione di impegni all'anno di riferimento del bilancio Es. 2015 ??? |
| 111/20 | | | | | 15.327,65 | 6.995,75 | 6.995,75 | | 1.712,04 | 0 | 1.712,04 | 0 |
| 111/30 | | | | | 37.025,78 | 0 | | | 33,72 | 0 | 33,72 | 0 |
| 111/40 | | | | | 9.049,58 | 1.656,34 | 1.656,34 | | 530,52 | 0 | 530,52 | 0 |
| 111/50 | | | | | 116,25 | 116,25 | 116,25 | | 0 | | | |
| 112/20 | | | | | 1.500,00 | 0 | | | 0 | | | |
| 112/40 | | | | | 32.155,21 | 0 | | | 5.758,66 | 0 | 5.758,66 | 0 |
| 112/60 | | | | | 385,52 | 0 | | | 0 | | | |
| 112/80 | | | | | 1.148,87 | 0 | | | 0 | | | |
| 112/90 | | | | | 3.640,00 | 0 | | | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 | 0 |
| 112/100 | | | | | 52.939,93 | 0 | | | 1.704,91 | 0 | 1.704,91 | 0 |
| 113/10 | | | | | 1.251,36 | 0 | | | 864,00 | 0 | 864,00 | 0 |
| 113/30 | | | | | 12.166,70 | 176,27 | 176,27 | | 0 | | | |
| 113/31 | | | | | 4.498,35 | 100,00 | 100,00 | | 340,84 | 0 | 340,84 | 0 |
| 113/40 | | | | | 759,36 | 0 | | | 0 | | | |
| 113/60 | | | | | 18.626,39 | 172,83 | 172,83 | | 0 | | | |
| 113/70 | | | | | 6.803,17 | 0 | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|------------|-----------|-----------|--|-----------|---|-----------|---|
| 113/80 | | | | 2.392,48 | 183,38 | 183,38 | | 0 | | | |
| 113/90 | | | | 453,74 | 0,52 | 0,52 | | 0,85 | 0 | 0,85 | 0 |
| 113/100 | | | | 78.253,36 | 2.506,58 | 2.506,58 | | 157,46 | 0 | 157,46 | 0 |
| 113/140 | | | | 28.245,00 | 14.474,04 | 14.474,04 | | 0 | | | |
| 113/150 | | | | 390,40 | 0 | | | 0 | | | |
| 113/170 | | | | 123.771,21 | 0 | | | 10.324,32 | 0 | 10.324,32 | 0 |
| 121/10 | | | | 186.414,57 | 4.242,76 | 4.242,76 | | 413,30 | 0 | 413,30 | 0 |
| 121/20 | | | | 267.291,75 | 7.929,47 | 7.929,47 | | 29.950,13 | 0 | 29.950,13 | 0 |
| 121/40 | | | | 5.605,90 | 0 | | | 115,90 | 0 | 115,90 | 0 |
| 121/50 | | | | 298.156,14 | 0,54 | 0,54 | | 34.104,44 | 0 | 34.104,44 | 0 |
| 121/60 | | | | 39.795,02 | 770,48 | 770,48 | | 0 | | | |
| 121/70 | | | | 5.119,25 | 0 | | | 0 | | | |
| 121/80 | | | | 52.071,24 | 232,42 | 232,42 | | 31.942,69 | 0 | 31.942,69 | 0 |
| 121/90 | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 0 | | | |
| 121/100 | | | | 11.520,00 | 0 | | | 3.840,00 | 0 | 3.840,00 | 0 |
| 121/130 | | | | 10.235,26 | 0 | | | 1.987,85 | 0 | 1.987,85 | 0 |
| 121/140 | | | | 56.250,34 | 442,75 | 442,75 | | 19.398,00 | 0 | 19.398,00 | 0 |
| 122/10 | | | | 17.871,00 | 0 | | | 0 | | | |
| 123/10 | | | | 160,19 | 122,43 | 122,43 | | 6,55 | 0 | 6,55 | 0 |
| 124/10 | | | | 31.338,50 | 0 | | | 30.723,49 | 0 | 30.723,49 | 0 |
| 125/10 | | | | 96.064,72 | 0 | | | 0 | | | |
| 126/10 | | | | 3.000,00 | 0 | | | 0 | | | |
| 126/30 | | | | 24.370,62 | 0 | | | 24.370,62 | 0 | 24.370,62 | 0 |
| 126/50 | | | | 1.436,18 | 983,00 | 983,00 | | 0 | | | |